



Aleandro Allevi Notaio

REPERTORIO N. 8091

RACCOLTA N. 6279

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore diciassette e minuti quindici.

16 settembre 2024

Nel Comune di Ascoli Piceno, nei locali siti alla via Dino Angelini n. 62/A. Innanzi a me Dottor Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in Rua del Papavero n. 6, iscritto nel Ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

per l'associazione:

- **"CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO"**, con sede ad Ascoli Piceno, via Dino Angelini n. 62/A, codice fiscale: 80003390442,

è presente

- **CALABRESI Fausto**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 15 marzo 1959;

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione ove sopra, il quale, previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara di rivestire la carica di Presidente e di intervenire al presente atto nella spiegata qualifica, in forza dei poteri al medesimo spettanti in base al vigente Statuto.

E' altresì presente:

- **LUCIANI Tullio**, nato a Grottammare il 24 agosto 1950, ivi residente, via Toscanini n. 19/A, codice fiscale: LCN TLL 50M24 E207Y.

Dell'identità personale, qualifica e poteri dei Comparenti io Notaio sono certo e il signor CALABRESI Fausto, nella spiegata qualifica, mi richiede di assistere alla Assemblea della predetta Associazione qui riunita e di redigerne il verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'Assemblea come segue.

Assume, per acclamazione dell'Assemblea, la Presidenza il signor Luciani Tullio, il quale

DA' ATTO E DICHIARA CHE

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;
- in prima convocazione, l'assemblea è andata deserta;
- in seconda convocazione, sono presenti in Assemblea in proprio n. ventuno associati aventi diritto di voto, nelle persone di essi Comparenti, come sopra generalizzati e di quelle indicate nel foglio di presenza degli intervenuti che, sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- è presente il Presidente nella persona di CALABRESI Fausto, come sopra generalizzato;
- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti.

Per quanto sopra, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie;
- 2) varie ed eventuali.

REGISTRATO A Ascoli Piceno

IL 17/09/2024

SERIE 1T

AL NUMERO 4122

PER EURO 356,00

Prende la parola il Presidente, il quale, nell'ambito di un'operazione volta ad unificare gli statuti degli enti aderenti alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo Confcommercio-Imprese per l'Italia", riferisce all'Assemblea che sarebbe opportuno procedere con l'approvazione e l'adozione di nuovo testo di Statuto, che in data 23 aprile 2024 è stato già trasmesso in bozza agli Uffici della Confederazione, la cui giunta, in data 19 giugno 2024, ne ha deliberato la conformità relativamente agli aspetti previsti dall'articolo 38, comma 3, lettera h), dello Statuto confederale.

Il medesimo, dà quindi atto che il nuovo testo è stato depositato presso le sedi territoriali dal 9 settembre 2024, così che gli associati potessero prenderne visione.

Procede quindi a una rapida ricognizione del nuovo testo di Statuto composto da n. 35 (trentacinque) Articoli, di cui illustra il contenuto, articolo per articolo, soffermandosi sulle principali modifiche.

L'ASSEMBLEA,

udito quanto sopra esposto dal Presidente, dopo adeguata discussione, mediante voto espresso per alzata di mano,

SECONDO L'ACCERTAMENTO FATTO DAL PRESIDENTE,

DELIBERA DI:

1) modificare l'attuale testo di statuto dell'Associazione nel nuovo testo che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore diciassette e cinquanta.

I Componenti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne, anche gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai Componenti, che lo approvano dichiarandolo in tutto conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e cinquanta.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa facciate intere tre e sin qui della quarta di un foglio.

firmato Fausto Calabresi

firmato Tullio Luciani

firmato Aleandro Allevi Notaio

Giuseppe



CONFCOMMERIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO - VIA DINO ANGELINI, 62/A - Codice Fiscale 80003390442

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 16 SETTEMBRE 2024

VIA DINO ANGELINI N. 62/A - ASCOLI PICENO

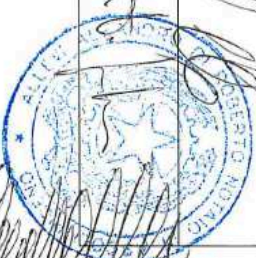
Allegato « A »
Repertorio N. 8094
Raccolta N. 6219



COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	FIRMA
CALABRESI	FAUSTO	15/03/1959	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	<i>Giuseppe</i>
OTTAVI	GIANLUCA	26/07/1976	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	<i>Giuseppe</i>
TORGUATI	LUIGI FRANCESCO	23/11/1944	//	<i>Giuseppe</i>
MARCHEI	SEAGIO	09/10/1955	ASCOLI PICENO	<i>Giuseppe</i>
DI SILVESTRO	ENNIO	01/05/1953	MONFALCONE MARCHE	<i>Giuseppe</i>
SCARTOZZI	ADAMO	13/02/1966	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	<i>Giuseppe</i>
LUCIANI	TULLIO	24/08/1950	GIACOVARE	<i>Giuseppe</i>

Giulio Puerari *Giulio Puerari*

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	FIRMA
SPAVIERI	UGO	19/07/1950	ROMA	<i>Ugo Spavieri</i>
GDELI	DOHENICO	04/11/1970	WUPPERTAL (GERMANIA)	<i>Dohe Nico</i>
GIABUEIRI	WALTER	07/08/1960	ASCOLI PICENO	<i>Walter Giabueiri</i>
NARDINOGHI	GIULIO	17/10/1943	ASCOLI PICENO	<i>Giulio Nardinoghi</i>
RAZZETTI	ROBERTO	17/09/1966	ASCOLI PICENO	<i>Roberto Razzetti</i>
COLONNELLA	FRANCESCO	04/12/1962	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	<i>Francesco Colonnella</i>
BRUNI	ALESSANDRA	25/09/1974	ASCOLI PICENO	<i>Alessandra Bruni</i>
VENTI	CINZIA	13/04/1965	ASCOLI PICENO	<i>Cinzia Venti</i>
CAPRIOTTI	LUIGINO	06/05/1970	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	<i>Luigino Capriotti</i>
VULPIANI	CARLO	04/11/1960	ROMA	<i>Carlo Vulpiani</i>
ANTOGNOZZI	MARINO	31/08/1962	COMUNANZA	<i>Marino Antognozzi</i>





CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Allegato "B"
Repertorio N. 8091
Raccolta N. 6278

STATUTO

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L' "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno", denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno", di seguito indicata per brevità "Confcommercio Piceno" è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio Piceno aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ovvero "Confederazione", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. "Confcommercio Piceno" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Ascoli Piceno , che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
4. "Confcommercio Piceno" è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. "Confcommercio Piceno" adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2

Sede e durata

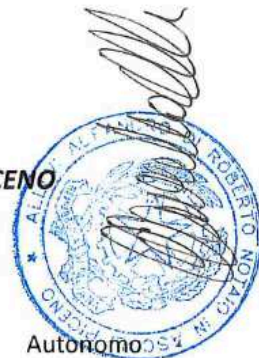
"Confcommercio Piceno" ha sede in Via Dino Angelini 62/A di Ascoli Piceno (AP) ed ha durata illimitata.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

"Confcommercio Piceno" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;



- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4

Scopi e Funzioni

"Confcommercio Piceno":

- a) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confcommercio Piceno" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
- b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;
- c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- d) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;
- e) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statuari;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
- g) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente

anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

- j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;
- k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" delle Marche *Unione Regionale*;
- l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

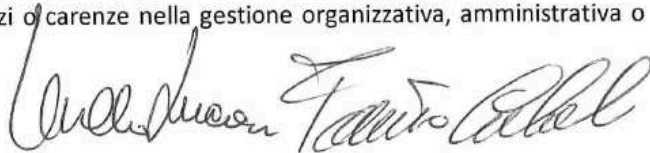
1. "Confcommercio Piceno"

- I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

- 1. Possono aderire, in qualità di socio effettivo, a "Confcommercio Piceno" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Ascoli Piceno, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, purché residenti nel territorio provinciale, possono ottenere la qualifica di sostenitori, senza diritto all'elettorato attivo e passivo. Tale qualifica è rilasciata dal Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, che in assenza di pronunciamento entro il suddetto termine si intende accolta.
- 2. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella provincia di Ascoli Piceno, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
- 3. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio Piceno". Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio Piceno".
- 4. Qualora a carico di una delle articolazioni organizzative provinciali, orizzontali e/o verticali, previste nel precedente comma 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o



sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante delle stesse o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di "Confcommercio Piceno" può, con provvedimento motivato, nominare:

- un proprio Delegato, con il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Il Delegato, al termine delle proprie attività, redige una relazione, che sottopone al Presidente di "Confcommercio Piceno";
 - un Commissario, che assume tutti i poteri degli Organi del livello del sistema interessato, ad eccezione dell'Organo corrispondente all'Assemblea. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.
5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Piceno", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio Piceno", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
 6. Ciascun socio effettivo, che entra a far parte di "Confcommercio Piceno" è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci effettivi e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.
 7. I soci effettivi che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Piceno" non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
 8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
 9. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 6, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Piceno", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
 10. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio Piceno" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio Piceno in qualità di socio effettivo occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. o PEC entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine

- equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
 4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
 5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio Piceno"
 6. I soci effettivi e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio Piceno" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
 7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
 8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio Piceno".
 9. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

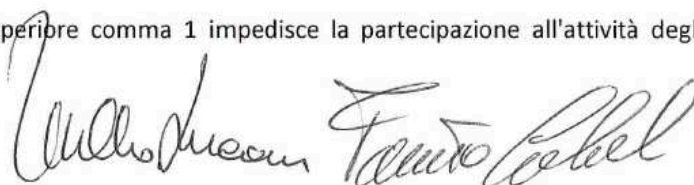
Decadenza e recesso

1. La qualità di socio effettivo di "Confcommercio Piceno" si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio Piceno" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per decadenza a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione, di cui alla lettera b), è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio Piceno", sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli



Organi associativi.

Art. 10

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio Piceno" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio Piceno" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio Piceno" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. "50&Più Enasco", costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio Piceno" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio Piceno", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio Piceno", conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Piceno", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio Piceno", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio Piceno", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Piceno", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale

1. "Confcommercio Piceno" sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio Piceno" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14

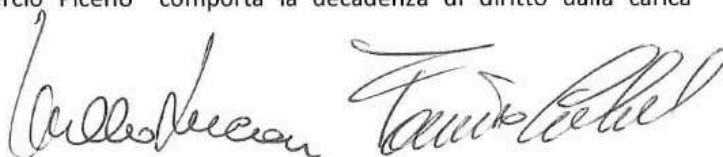
*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Regione Marche Unione Regionale **

1. "Confcommercio Piceno" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Regione Marche *Unione Regionale*, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio Piceno" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Regione Marche *Unione Regionale*, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
3. "Confcommercio Piceno" può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Marche *Unione Regionale*, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Marche *Unione Regionale* ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 15

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Piceno" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Piceno", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Piceno". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Piceno" comporta la decadenza di diritto dalla carica



ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio Piceno" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Piceno" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16

Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio Piceno" la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio Piceno".

Art. 17

Durata

1. Presso "Confcommercio Piceno" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 19

Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio Piceno" sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.



Art. 20

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio Piceno" è costituita da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.
2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 1 (una) per ogni singolo associato.

Art. 21

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio Piceno" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Piceno"
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - d) elegge, a scrutinio segreto:
 - il Presidente;
 - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 23;
 - la Giunta, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 27;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio Piceno", ai sensi degli artt. 13, comma 3, 22, commi 11, 12 e 13, e 34 del presente Statuto.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio Piceno", si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 22

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio Piceno" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere formalizzato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di "Confcommercio Piceno" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio Piceno".
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 20% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da "Confcommercio Piceno", la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.
13. Per lo scioglimento di "Confcommercio Piceno" è necessario il voto favorevole di un numero di

componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

14. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 23

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di "Confcommercio Piceno" è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) i membri di Giunta;
 - c) 6 (sei) Consiglieri eletti dall'Assemblea;
 - d) I Presidenti delle Delegazioni Territoriali, ove costituite;
 - e) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
 - f) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 24, comma 1, del presente Statuto.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d) e e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.



Art. 24

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di "Confcommercio Piceno", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 4 (quattro) componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Piceno", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Confcommercio Piceno", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta 1 (un) Vice Presidente;
 - b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
 - c) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - d) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore provinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali e delle Delegazioni comunali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
 - e) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Statuto;
 - f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutarî di "Confcommercio Piceno";

- g) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni, Comitati Tecnici, Consulte provinciali territoriali e di settore e ne determina la composizione e le competenze;
- h) delibera, su proposta della Giunta, su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) delibera l'eventuale ammissione e/o esclusione di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio Piceno", con le modalità e le prerogative stabilite dallo stesso Consiglio;
- j) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio Piceno" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
- k) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- l) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- m) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Statuto;
- n) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- o) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- p) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- q) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 25

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di "Confcommercio Piceno" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 7 (sette) giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente in prima convocazione almeno un terzo dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia in numero degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 26

Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio Piceno" è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Piceno".
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio Piceno"; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio Piceno" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio Piceno", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
 - e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;
 - f) su proposta del Direttore, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - g) propone all'Assemblea l'elezione di 4 (quattro) membri di Giunta;
 - h) propone al Consiglio la nomina di 1 (un) Vice Presidente, scelto tra i membri di Giunta, che in qualità di Vice presidente vicario lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - i) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
 - j) può avvalersi di un Ufficio di Presidenza;
 - k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio Piceno", nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio Piceno", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - o) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - p) nomina il Commissario di cui all'art. 6, comma 4;
 - r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 22, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi associativi incompleti o non funzionanti, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 27

Giunta

1. La Giunta di "Confcommercio Piceno" è composta dal Presidente, che la presiede, e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, nel rispetto della rappresentatività territoriale. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio Piceno" e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio Piceno" presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale



- rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
 - d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
 - e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
- 4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
 - 5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi con i mezzi più idonei a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
 - 6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
 - 7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 27 bis

Presidente Onorario

- 1. Può essere nominato Presidente Onorario di "Confcommercio Piceno" un ex Presidente Provinciale che abbia ricoperto tale incarico per almeno due mandati o altra persona socia per meriti straordinari.
- 2. Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta della Giunta.
- 3. Il Presidente Onorario, su incarico del Presidente Provinciale, può rappresentare l'Associazione negli organismi nazionali e regionali, nelle cerimonie, nelle manifestazioni pubbliche ed in altre occasioni d'incontro ufficiali.
- 5. Il Presidente Onorario, decade dalla carica per rinuncia, ovvero a seguito di nomina di altro Presidente Onorario.

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio Piceno" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
- 2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
- 3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 29

Collegio dei Probiviri

- 1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio Piceno" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
- 2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti anche fra i non soci.
- 3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del

sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Confcommercio Piceno":
 - a) delibera sulle controversie tra i soci di "Confcommercio Piceno" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio Piceno", di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio Piceno".
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.



Art. 30 **Arbitrato**

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio Piceno" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
3. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 31 **Direttore**

1. Il Direttore di "Confcommercio Piceno" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Piceno";
 - d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l'approvazione;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio Piceno", assicurando il loro buon funzionamento;

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to the President or a high-ranking official of the organization.

- g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio Piceno";
 - h) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - i) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 32

Fondo comune

1. Il Fondo comune di "Confcommercio Piceno" è costituito da:
- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - h) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. "Confcommercio Piceno" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. E' fatto divieto a "Confcommercio Piceno" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 33

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio Piceno" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di
16/17

ciascun anno.

Art. 34
Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio Piceno", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.



Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo(art.23, comma 3, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89). Certifico io sottoscritto avv. Aleandro Allevi, notaio residente in Ascoli Piceno, con studio alla rua del Papavero n.6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo a mio rogito.

Ascoli Piceno, sette ottobre duemilaventiquattro.